



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 35 Del 28-11-2020

Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni Societarie possedute dal Comune di Valle Castellana in ottemperanza all'art. 20 del D.Lgs. n. 175 / 2016. - Approvazione.

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 11:00, nella solita sala delle adunanze, alla Prima convocazione in seduta che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

D'ANGELO CAMILLO	P	D'Anselmo Franco	P
RAGONICI LUCA	P	GIOVANNINI GIULIO	P
CATERINI BATTISTA	P	Giovannini Enea	A
PROIETTI DOMENICO	P	ESPOSITO VINCENZO	P
MIGNUCCI TARCISIA	P	Giorgi Costanza	A
RICCIONI EMANUELE	P		

Assegnati 11
In carica 11
Presenti 9
Assenti 2

Assume la Presidenza il Sindaco D'ANGELO CAMILLO il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE dr. Tiziana Piccioni.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, presentata dall'Assessore responsabile dell'Area interessata, dando atto che la medesima:

- è stata istruita e predisposta dal responsabile del servizio competente;
- reca i pareri di cui all'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

Si da atto che è entrato in aula il consigliere Mignucci Tarcisia (presenti n. 9)

Il Sindaco relaziona sommariamente come da proposta.

Il Cons. Giovannini Giulio dà lettura del parere del Revisore dei Conti sulla mancanza dell'approvazione del bilancio da parte del Consorzio CO.TU.GE..

In relazione al suddetto documento, informa che il nuovo Statuto Consortile prevede che la prima convocazione debba essere effettuata dal Presidente della Provincia di Ascoli Piceno che, ancora non ottempera. Elenca quindi alcuni Comuni soci nonché il Revisore dei Conti che hanno sollecitato tale adempimento. Reputa che il Comune di Valle Castellana possa ottenere dei vantaggi da questo Consorzio pertanto chiede al Sindaco di sollecitare anche lui detta incombenza.

Per quanto riguarda il MO.TE. S.p.a. ne critica l'operato e anche la società Ruzzo non splende.

Ricorda di essere contrario agli affidamenti in house.

Il Sindaco precisa che facendo parte del CdA del Ruzzo da due anni a questa parte, ritiene che la situazione sia migliorata rispetto agli anni dal 2011 al 2017 dove d'estate spesso la comunità è rimasta senza acqua.

Il Cons. Proietti ritiene che la Ruzzo non ha pagato nessuna servitù coattiva e che non è migliorata affatto e che a Pietralta ha acquisito l'acquedotto ma non ha assolto ai relativi impegni.

Dichiara inoltre che le eccedenze del Ruzzo vengono utilizzate dal CIP.

Il Sindaco replicando al cons. Proietti precisa che la Regione ha conferito due autorizzazioni una al Ruzzo e una al CIP.

Il Cons. Mignucci reputa inaccettabile la carenza idrica soprattutto d'estate.

Il Sindaco dichiara di prendere impegno di sollecitare sia per la questione CO.TU.GE che per quella del Ruzzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi che precedono

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 20.12.2019, avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Valle Castellana - Art.24, D.Lgs. n. 175/2016";

VISTO in particolare l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *"annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro"*

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, “*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.*

ATTESO che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P., ossia:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, c.7, D.Lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, d.l. n.138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Valle Castellana, dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, d.lgs. n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, d.lgs. n.175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

DATO ATTO che l'Ente alla data del 31.12.2020, come da relazione tecnica allegata (Allegato "A"), detiene le seguenti partecipazioni dirette:

1. SOCIETA' RUZZO RETI S.P.A.:

quota di partecipazione	Oggetto sociale
1%	Gestione del servizio idrico integrato

- La società persegue fini istituzionali ed è indispensabile per la gestione del servizio idrico integrato in consorzio con altri Enti pubblici locali;
- la partecipazione del Comune è consentita, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

2. MO.TE. MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE S.P.A.”

quota di partecipazione	Attività
1,73%	Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi

- La società si è costituita in data 28/02/2007 ed è costituita per l'organizzazione, costruzione e gestione degli impianti di smaltimento dei R.S.U.;
- la partecipazione del Comune è consentita, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in quanto la società persegue interessi di carattere generale tali da assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento;

3. CO.TU.GE

quota di partecipazione	Attività
10 %	Servizio e promozione territoriale

- La società persegue la finalità di garantire la promozione del territorio, gestendo tra l'altro un importante impianto sciistico;
- la partecipazione del Comune è consentita, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in quanto la società persegue interessi di carattere generale tali da assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento ed inoltre, la sua costituzione è consentita ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

DATO ATTO che l'ente alla data del 31/12/2020 non detiene partecipazioni indirette;

RILEVATO che a seguito della presente revisione ordinaria, sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione nella Società **Ruzzo Reti S.p.A.**, nella Società **Mo.Te.** e nella società **Co.Tu.Ge.** in quanto le attività svolte risultano strettamente necessarie per il

perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e la partecipazione del Comune nelle stesse è consentita, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in quanto producono servizi di interesse generale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente statuto comunale;

Con votazione espressa per alzata di mano che riporta: Favorevoli n. 8; Astenuti n. 1 (Esposito Vincenzo)

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Valle Castellana alla data del 31 dicembre 2020 così come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, eseguita in ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, dalla quale si evince che sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione nella Società **Ruzzo Reti S.p.A.**, nella Società **Mo.Te.** e nella Società **Co.Tu.Ge.** in quanto le attività svolte risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e la partecipazione del Comune nelle stesse è consentita, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in quanto producono servizi di interesse generale;
- 3) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
- 4) di dare mandato all'ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, tramite il portale telematico Con.Te., in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i.;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti

Favorevoli n. 8; Astenuti n. 1(Esposito Vincenzo)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. 267/2000.

PARERE: in ordine alla Parere Regolarità Tecnica

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to D'ANGELO
CAMILLO

PARERE: in ordine alla Parere Regolarità contabile

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to D'ANGELO
CAMILLO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to D'ANGELO CAMILLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tiziana Piccioni

Prot. n. del

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Li

IL MESSO COMUNALE
F.to Giovanni DI SAVERIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Tiziana Piccioni

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 28-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Tiziana Piccioni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tiziana Piccioni

È copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Tiziana Piccioni

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-11-2020 per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Tiziana Piccioni